

Legge per la protezione delle piante e dei funghi

accettata dal Popolo l'8 giugno 1975 ¹⁾

Art. 1

La protezione delle piante selvatiche e dei funghi è compito del Cantone. Compito

Art. 2

¹⁾ In territorio grigione sono protette le seguenti piante selvatiche:

Piante protette

1) secondo il diritto federale	
Phyllitis Scolopendrium (L.) Newmann	la Lingua cervina
Polystichum setiferum (Forsk.) Moore	la Felce maschia minore
Polystichum Braunii	—
Adiantum Capillus-Veneris L.	il Capelvenere
Matteuccia Struthiopteris (L.) Todaro	—
Ephedra helvetica C. A. Meyer	l'Efedra elvetica
Carex baldensis L.	la Carice del Monte Baldo
Calla palustris L.	la Calla
Asphodelus albus Mill.	l'Asfodelo bianco
Lilium Martagon L.	il Giglio martagone
Lilium bulbiferum L.	il Giglio rosso (entrambe le sottospecie)
Fritillaria Meleagris L.	la Fritillaria
Tulipa	il Tulipano (tutte le specie selvatiche)
Erythronium Dens-canis L.	il Dente di cane
Leucoium aestivum L.	il Campanellino d'estate
Iris sibirica L.	l'Iris siberiana
Gladiolus	il Gladiolo (tutte le specie)
Orchidaceae, incl.	le Orchidacee (Scarpetta di Venere compresa)
Cypripedium calceolus L. exclusae:	escluse:
Orchis mascula L.	—
Orchis maculata L.	—
Orchis latifolia L.	—

¹⁾ M 10 giu. 1974, 158; PGC 1974/75, 47 e 96 (1. lettura), 205 (2. lettura)

Nigritella nigra (L.) Rchb.	la Vaniglia delle Alpi
Gymnadenia conopea (L.) R. Br.	–
Lychnis Coronaria (L.) Desr.	la Coronaria
Dianthus glacialis Hänke	il Garofano dei ghiacciai
Dianthus gratianopolitanus Vill.	il Garofano di Grenoble
Nymphaea alba L.	la Ninfea bianca
Nuphar	la Ninfea gialla (tutte le specie)
Paeonia officinalis L.	la Peonia selvatica
Aquilegia alpina L.	l'Aquilegia maggiore
Delphinium elatum L.	la Speronella elevata
Anemone silvestris L.	l'Anemone dei boschi
Pulsatilla vulgaris Mill.	la Pulsatilla
Adonis vernalis L.	l'Adonide invernale
Papaver alpinum	il Papavero alpino
Papaver aurantiacum Loisel	il Papavero retico
Sempervivum Wulfenii Hoppe	il Semprevivo di Wulfen
Sempervivum grandiflorum	il Semprevivo giallo
Dictamnus albus L.	la Frassinella
Daphne Cneorum L.	lo Cneoro (Fiore del Monte)
Daphne alpina L.	la Dafne delle Alpi
Eryngium alpinum L.	il Calcetreppolo delle Alpi (Eringio alpino)
Androsace	l'Androsace (tutte le specie)
Armeria	l'Armeria (tutte le specie)
Eritrychium nanum (L.) Gaud.	la Miosotide nana
Dracocephalum L.	il Dracocefalo (entrambe le specie)
Artemisia	l'Artemisia (tutte le piccole specie alpine)
1)2) secondo il diritto cantonale	
a) Orchidaceae	le Orchidacee, comprese quelle escluse dal diritto federale
Clematis alpina (L.) Mill.	il Vitalbino dei sassi
Pulsatilla montana Rchb.	l'Anemone montana (violetto- rosso)
Daphne Mezereum L.	il Mezereo o Fior di stecco
Cyclamen purpurascens Mill.	il Ciclamino o Panporcino
Rhododendron ferrugineum	il Rododendro ferrugineo (var. bianca)
L. var. albiflorum	
Typha	la Tifa, tutte le specie
Primula auricula L.	l'Orecchia d'orso
Scilla bifolia L.	la Scilla

1) Testo giusta DG 20 gen. 1992

<i>Trientalis europea</i>	la Trientale
<i>Helleborus viridis</i> L.	l'Elleboro verde
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	il Trifoglio fibrino o Menianto
<i>Narcissus</i> , speci bianche	Narciso, specie bianche
Stipa, tutte le speci	Stipa, tutte le specie
<i>Ranunculus pygmaeus</i>	Ranuncolo pigmeo
<i>Papaver rhæticum</i>	Papavero retico
<i>Draba ladina</i>	<i>Draba ladina</i>
<i>Saxifraga cernua</i>	Sassifraga inclinata
<i>Lychnis flos-jovis</i>	Licnide di Giove
<i>Gentiana prostrata</i>	—
<i>Lomatogonium carinthiacum</i>	—
<i>Swertia perennis</i>	Genziana di palude
<i>Aster alpinus</i>	Astro alpino
<i>Leontopodium alpinum</i>	Stella alpina o Edelweiss
Tutte le speci di piante pulvinate	
b) <i>Eriophorum</i> spp.	Erioforo, tutte le speci
<i>Anthericum</i> spp.	<i>Anthericum</i> , ambedue le specie
<i>Cortusa matthioli</i>	—
<i>Gentiana asclepiadea</i>	Asclepiede
<i>Campanula thyrsoidea</i>	Campanula

² È vietato cogliere, scavare, strappare, asportare, offrire in vendita, vendere, comprare o distruggere tali piante.

³ Delle piante elencate nella cifra 2 lettera b si possono cogliere al massimo tre esemplari per uso proprio. Questo è però proibito a gruppi e ad associazioni di persone.

Art. 3

¹ Non è permesso cogliere in quantità, scavare, strappare, asportare, offrire in vendita, vendere, comprare o distruggere le piante alpine selvatiche non elencate nell'articolo 2, i tuberi, i bulbi, le fanerogame delle paludi, delle torbiere e delle rive dei laghi, fatta eccezione del rododendro rosso. Altre piante

² Sono piante alpine nel senso delle presenti norme quelle che hanno la loro maggiore diffusione su prati montani non concimati nella regione alpina.

Art. 4

Il Governo può modificare l'elenco delle piante protette per tutto il territorio cantonale o per parti di esso. Modifiche

Art. 5

Zone di protezione

Il Governo può d'intesa coi comuni designare zone di protezione della flora in cui è vietato strappare, scavare e cogliere piante selvatiche di tutte le specie o di specie determinate.

Art. 6

Eccezioni

¹ Col permesso dell'autorità comunale competente possono essere colti o scavati singoli esemplari di piante protette, quando ne sia comprovata la necessità per scopi scientifici o per l'insegnamento.

² I comuni possono rilasciare permessi annuali per cogliere piante medicinali o aromatiche a scopo di sfruttamento professionale, se si tratta di specie la cui conservazione non sia minacciata.

Art. 7

Sfruttamento agricolo e forestale

Le presenti norme valgono indipendentemente dalla situazione di proprietà dei terreni. Esse non riguardano lo sfruttamento agricolo e forestale.

Art. 8

Prosciugamenti

I progetti di prosciugamento di torbiere, per cui vengono chiesti sussidi cantonali, sono da presentare per parere prima dell'approvazione alla Commissione cantonale per la protezione della natura e del patrimonio culturale.

Art. 9

Discese di sci

Il Dipartimento di giustizia e polizia ¹⁾ può permettere che si tolgano piante protette ai sensi degli articoli 2 e 3 al fine di migliorare le piste delle discese di sci.

Art. 10

Raccolta di funghi

È vietato il cogliere funghi in gruppi di più di tre persone, fatta eccezione per le famiglie e per le escursioni autorizzate dal Dipartimento di giustizia e polizia. ²⁾

Art. 11

Funghi protetti

¹ È vietata la distruzione intenzionale e insensata di funghi.

² È permesso cogliere i gallinacci (*Cantharellus cibarius*), i porcini (*Boletus edulis*), le morchelle (*Morchella*) e le mazze di tamburo (*Lepiota procera*) complessivamente in ragione di due chilogrammi al giorno per persona.

¹⁾ Ora DECPA

²⁾ Ora DECPA

³ Il Governo può modificare questa limitazione ed estenderla ad altre specie ed anche emanare per singole specie di funghi particolarmente minacciate un divieto di raccolta temporaneo concernente tutto il territorio cantonale o parti di esso.

Art. 12

Per tutto il territorio cantonale il Governo fissa uniformemente giorni di protezione col divieto di raccolta dei funghi e può d'intesa con un comune designare zone di protezione, in cui sia proibito cogliere funghi di ogni specie.

Giorni e zone di protezione

Art. 13

Nella raccolta dei funghi è vietato servirsi di rastrelli, di zappe e di altri arnesi.

Arnesi

Art. 14

Per la protezione delle piante e dei funghi i comuni possono emanare norme più severe, subordinate all'approvazione del Governo.

Comuni

Art. 15

¹ Gli organi di polizia, i controllori dei funghi, i funzionari forestali, i guardiani della selvaggina, i guardacaccia, i guardapesca e le guide di montagna hanno da vigilare sull'osservanza delle norme di protezione delle piante e dei funghi e da denunciare le contravvenzioni.

Sorveglianza

² Nei territori particolarmente minacciati ci si potrà valere del concorso di sorveglianti ausiliari. Il Governo emana un regolamento circa la loro attività.

³ Gli organi di sorveglianza saranno iniziati al loro compito.

Art. 16

¹ ¹⁾ Chiunque trasgredisce la seguente legge o le norme e provvedimenti emanati in base ad essa viene punito con la multa. In casi lievi può essere pronunciato un ammonimento.

Disposizioni penali

² Fissando la pena si terrà conto del vantaggio economico eventualmente realizzato con la trasgressione.

³ Gli organi di sorveglianza possono prelevare un deposito di 200 franchi al massimo dai contravventori. Il deposito va inviato alla Ragioneria di Stato.

⁴ Le piante e i funghi colti, offerti in vendita o comprati illecitamente sono da confiscare.

¹⁾ Testo giusta numero 7 dell'appendice LACPP, FUC 2010, 2463; entrato in vigore il 1° gennaio 2011

Art. 17¹⁾

Procedura

¹ La procedura nei casi di contravvenzione conformemente all'articolo 16 della presente legge e alle prescrizioni della Confederazione sulla protezione dei vegetali si conforma alle disposizioni concernenti la procedura penale dinanzi ad autorità amministrative.

² Il Dipartimento competente per la protezione dell'ambiente è l'autorità amministrativa competente.

³ Contravvenzioni conformemente all'articolo 16 della presente legge possono essere punite anche nella procedura di multa disciplinare secondo il diritto cantonale.

Art. 18

Esecuzione

L'esecuzione della presente legge è compito del Governo, che emana le relative disposizioni di attuazione. ²⁾ D'intesa con i comuni e le organizzazioni interessate esso provvede specialmente con misure adatte a propagare l'idea della protezione delle piante e dei funghi e a render note le norme legali.

Art. 19

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore con la sua accettazione da parte del Popolo e abroga la legge per la protezione della flora del 17 marzo 1963. ³⁾

¹⁾ Testo giusta numero 6 dell'appendice LACPP, FUC 2010, 2463; entrato in vigore il 1° gennaio 2011

²⁾ CSC 498.150

³⁾ RC 1963, 325, e RC 1970, 204 (nuovo elenco delle piante protette)